



CITTA' DI ARESE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO ECONOMICHE E PATROCINI A SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' LOCALE

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 22.05.2007

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO ECONOMICHE E PATROCINI A SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' LOCALE.

TITOLO I – SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AUSILI FINANZIARI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/90 e dell'art. 7 comma 1 della legge 131/2003, disciplina la concessione da parte del Comune di Arese di forme di sostegno economiche a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative delegate all'amministrazione.

ART. 2 - FINALITÀ E DEFINIZIONI PRINCIPALI

1. Il Comune promuove e sostiene attività e iniziative in materia ambientale, culturale, educativa, sociale, produttiva e promozionale, sportiva e del tempo libero, organizzate da soggetti pubblici e privati, sia mediante la concessione del proprio patrocinio, sia mediante l'erogazione di contributi finanziari, esenzioni o altre utilità valutabili economicamente.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono per forme di sostegno economico: i contributi, le sovvenzioni e le esenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione.
4. L'ausilio economico può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale a prezzo agevolato, a canone simbolico o a costo zero.
5. La concessione temporanea di beni mobili e immobili, in particolare, è subordinata all'assunzione di apposito impegno che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica utilità, nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso dei beni suddetti.

ART. 3 - ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse;
 - b) alle quote associative e ai contributi erogati ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a norma dei relativi statuti;

- c) all'erogazione di contributi di tipo ordinario riconosciuti alle associazioni operanti storicamente nel territorio comunale.

ART. 4 – AREE DI INTERVENTO

Le aree di intervento per le quali il Comune di Arese può disporre la concessione di forme di sostegno economiche sono, di norma, riferite a:

- a) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) attività culturali e celebrative;
- c) attività educative, formative e di istruzione;
- d) attività umanitarie, socio-assistenziali, di promozione e tutela della salute, di cooperazione sociale e di volontariato;
- e) sviluppo economico;
- f) attività sportive, ricreative e del tempo libero.

Per ciascuna delle aree di intervento come sopra delineate, gli ambiti di attività devono essere principalmente rivolti a:

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE:

sostegno di attività di cittadini, associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che:

- operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promuovono nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- effettuano mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione;

ATTIVITÀ CULTURALI E CELEBRATIVE:

sostegno di attività di cittadini, associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che:

- svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, costituenti interesse rilevante per la comunità e capaci di concorrere alla sua valorizzazione;

ATTIVITÀ EDUCATIVE, FORMATIVE E DI ISTRUZIONE:

sostegno a soggetti pubblici o privati che svolgano attività di tipo educativo e/o formativo, rivolti alla cittadinanza, nello specifico alla popolazione giovanile; tali contributi possono essere indicati nel Piano annuale di attuazione del diritto allo studio, formulato in conformità alle disposizioni regionali;

ALLE ATTIVITÀ UMANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI, DI PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE, DI COOPERAZIONE SOCIALE E DI VOLONTARIATO;

sostegno di attività di cittadini, associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che:

- promuovono la protezione e tutela del bambino e dei minori;
- assistono, tutelano e valorizzano socialmente gli anziani, sostenendo le associazioni di volontariato cui sono attribuite funzioni ausiliarie di utilità pubblica;
- assistono, tutelano e promuovono l'inserimento sociale dei diversamente abili e sostengono le famiglie di provenienza;
- si occupano di prevenzione e di tutela della salute;
- forniscono attività di assistenza e servizio alle persone e alle loro famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio (economico, sociale, ecc...);

SVILUPPO ECONOMICO:

sostegno di attività di cittadini, associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che:

- organizzano fiere, mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni simili, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO

sostegno di attività di cittadini, associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che:

- promuovono lo sport;
- organizzano manifestazioni ed eventi sportivi e del tempo libero;
- praticano tariffe agevolate per l'utilizzo degli impianti per alcune fasce di utenti.

La concessione dei contributi e benefici di cui al presente regolamento non è prevista per i partiti, movimenti o gruppi politici.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore di:
 - a) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della comunità aresina;
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività a favore della popolazione del comune;
 - c) associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del comune;
 - d) associazioni sportive, federazioni, enti di promozione che svolgano le loro attività nel territorio comunale.
2. Costituisce titolo preferenziale per l'ottenimento di ausili finanziari l'iscrizione nell'Albo delle Associazioni del Comune, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.10.1998.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

ART. 6 - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. L'Ente concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale, che ne facciano richiesta, sulla base di una valutazione di coerenza/affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.
2. La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta sulla base di procedimenti comparativi, finalizzati a ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico.
3. L'amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione e comunque per una percentuale non superiore al 10% delle somme a ciò destinate in bilancio, o compatibilmente con le risorse disponibili, sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili ad ambiti di attività dell'amministrazione e delineabili come passaggi attuativi del principio di sussidiarietà.

ART. 7 - PROCEDURA PER LE FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. L'Amministrazione ha facoltà di sollecitare periodicamente la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.
2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da:
 - a) una dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare;
 - b) la richiesta di sostegno economico, accompagnata da un bilancio di previsione dell'iniziativa evidenziando la/e voce/i di spesa di cui si chiede il sostegno economico, che non può superare il 50% della spesa complessivamente prevista. A fronte di situazioni di particolare rilevanza, debitamente motivate potrà essere disposta la concessione di contributi in misura percentuale superiore;
Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzata da un soggetto terzo; in tal caso l'Amministrazione acquisisce la veste di soggetto copromotore e assume tale attività come propria in forza della peculiare rilevanza sociale e culturale dell'iniziativa, e/o per la stretta correlazione dell'attività proposta con obiettivi e programmi dell'Amministrazione;

- c) dall'indicazione dei beni immobili e mobili occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa;
 - d) dalla dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in denaro dello Stato, della Regione e/o di istituzioni pubbliche o private;
 - e) dalla specificazione dei benefici richiesti ad altri Enti per la stessa iniziativa;
 - f) da ogni altro documento che l'Ufficio competente, nel rispetto delle norme, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.
3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

ART. 8 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. L'Amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi degli art. 6 e 7 con riferimento ai seguenti criteri:
 - a) grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 4;
 - b) grado di coerenza-affinità dell'iniziativa, dell'intervento e del progetto con le attività istituzionali dell'Ente traduttive delle funzioni amministrative a essa deputate in uno specifico settore di intervento prioritario;
 - c) caratteristiche di meritevolezza degli interessi perseguiti dal soggetto proponente e iscrizione dello stesso all'Albo delle Associazioni del Comune;
 - d) numero di persone interessate dall'attività;
 - e) durata dell'attività;
 - f) iniziative realizzate congiuntamente da più soggetti;
 - g) carattere innovativo e originale dell'attività proposta, e qualità progettuale;
 - h) rilevanza sul territorio comunale;
 - i) rilevanza in considerazione dell'entità dei soggetti fruitori anche in relazione all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - j) gratuità dell'iniziativa;
 - k) progetti che abbiano già beneficiato di un sostegno economico con riscontri positivi debitamente documentati.
2. Al fine di definire una valutazione ottimale, l'Ente può attribuire ai criteri dei punteggi.
3. Qualora le proposte presentino profili analoghi o punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse, ai richiedenti con sede ad Arese, a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata dell'iniziativa e a quelle che abbiano ottenuto negli anni passati risultati positivi debitamente documentati.

ART. 9 – FORMALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. L'Amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nel quale sono individuati:
 - a) il soggetto destinatario;
 - b) l'ammontare del sostegno economico;

- c) l'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico.
2. Il provvedimento di cui al c. 1 è adeguatamente motivato, anche per relazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.
3. Per la concessione di contributi annuali o in altri casi di opportunità si procede alla stipulazione di idonea convenzione disciplinante gli obblighi delle parti.

ART. 10 – VERIFICA DELL'UTILIZZO DI FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. L'Ente verifica:
 - a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
 - b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.
2. L'Ente verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate. A tal fine i beneficiari devono presentare entro il termine di trenta giorni dal termine delle attività una relazione dettagliata in merito alle stesse e il bilancio consuntivo dell'iniziativa, da cui si desume l'eventuale costo posto a carico del soggetto utilizzatore.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, il Comune si riserva di richiedere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo.

TITOLO II – CONCESSIONE DI PATROCINI

ART. 11 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. Il patrocinio costituisce attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per la rilevanza del soggetto proponente e/o per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche ed umanitarie.
2. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
 - b) Rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
3. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio: rassegne) o per attività programmate.
4. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

ART. 12 – SOGGETTI COMPETENTI ALLA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento della Giunta Comunale:

- a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es.: grandi eventi);
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagini sotto il profilo operativo (es.: un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formazione di distinti provvedimenti. In ogni caso la concessione di ausili finanziari è subordinata al rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al precedente titolo I.

ART. 13 – SOGGETTI BENEFICIARI DEI PATROCINI

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione comunale:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio, con preferenza per quelli iscritti all'Albo delle associazioni del Comune;
 - b) altri organismi non-profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione comunale anche le società di capitali o di persone, per iniziative divulgative comunque non lucrative.

ART. 14 – CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI

1. L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio, in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 13, anche a favore di iniziative svolte dai soggetti di cui al punto 2 del precedente articolo che abbiano profili commerciali e lucrativi di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 15 – LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - b) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune stesso.
4. Il patrocinio non implica alcuna assunzione di responsabilità per lo svolgimento delle attività patrocinate.

ART. 16 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione comunale presentano un'istanza con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità, modalità di svolgimento dell'iniziativa ed eventuale richiesta di contributo economico;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) il programma di massima dell'iniziativa e la sua durata;
 - d) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
 - e) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 10 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo del logo del Comune in relazione all'iniziativa.

ART. 17 – UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE IN RELAZIONE AL PATROCINIO

1. Il soggetto patrocinato utilizza il logo del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
3. L'utilizzo del logo del Comune di Arese deve essere in ogni caso sottoposto ad approvazione del Settore Informazione e Comunicazione – Sportello del Cittadino.

ART. 18 – PATROCINIO ASSOCIATO A FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi, sovvenzioni o esenzioni, l'Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti dal titolo I del presente regolamento.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica deve essere aggiornato annualmente con l'indicazione dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio.
2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Il Comune assicura la massima facilità di accesso e pubblicità dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra Amministrazione e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.
2. Il presente regolamento, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio ed abroga le precedenti disposizioni regolamentari in materia.